

PARLAMENTO	Costituzione	Riforma Costituzionale
Art.56 LA CAMERA	- 630 deputati	- 518 deputati
Art. 57. Art. 72. IL SENATO	- eletto a base regionale - 315 senatori eletti	- eletto a suffragio universale e diretto su base regionale - 252 senatori elettivi. - Esprime il parere sullo scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale.
Art. 70. LA FUNZIONE LEGISLATIVA	- La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.	<p>LA CAMERA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma - Entro i 30 giorni successivi il Senato può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. Se il Senato non propone modifiche la legge è promulgata. <p>IL SENATO FEDERALE DELLA REPUBBLICA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma - Entro i 30 giorni successivi la Camera dei deputati può proporre modifiche sulle quali il Senato federale della Repubblica decide in via definitiva. Se la Camera non propone modifiche la legge è promulgata. - La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per il resto dei disegni di legge.

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	Costituzione	Riforma Costituzionale
Art. 83. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	- Eletto dal Parlamento. - All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione.	- Il Presidente della Repubblica è eletto da un collegio elettorale, presieduto dal Presidente della Camera, costituito dai componenti delle due Camere e da un numero di delegati eletti dai Consigli regionali.
Art. 88. SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE	- Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.	- Su richiesta del primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità, il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni entro i successivi sessanta giorni.

IL GOVERNO	Costituzione	Riforma Costituzionale
Art. 92. IL GOVERNO	- Il capo del Consiglio dei ministri è il Presidente del Consiglio. - Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.	- Il capo del Consiglio dei ministri è il Primo ministro - La candidatura alla carica di Primo ministro avviene per elezione diretta, ovvero il cittadino vota per il nome del Primo ministro e una maggioranza di deputati collegati. - Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro, mentre i ministri sono nominati dal Primo ministro.
Art. 94. FIDUCIA AL GOVERNO	- Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. - Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. - La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera. - Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni.	- Il Primo ministro può chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, sulle proposte del Governo. In caso di voto contrario, il Primo ministro rassegna le dimissioni, il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni. - In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. - La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati. - Se il Primo ministro riceve la fiducia grazie ai voti dell'opposizione, egli dovrà comunque dimettersi. - Se la maggioranza di governo vota la sfiducia proponendo un nuovo Primo ministro, il Presidente della Repubblica deve nominarlo senza sciogliere le Camere.

LE REGIONI	Costituzione	Riforma Costituzionale
Art. 117 LE REGIONI	- Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.	- Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie: a) assistenza e organizzazione sanitaria; b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione; d) polizia locale; e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Art. 127. COMPETENZE LEGISLATIVE	- Le questioni di competenza legislativa delle Regioni o dello Stato sono sottoposte alla Corte Costituzionale su proposta delle Regioni o del Governo.	- Il Senato federale della Repubblica delibera su questioni relative a leggi regionali che pregiudicano l'interesse nazionale. Il Senato può proporre al Presidente della Repubblica di annullare la legge su proposta del Governo. - Le questioni di competenza legislativa delle Regioni o dello Stato sono sottoposte alla Corte Costituzionale su proposta delle Regioni o del Governo.